



N.30818

SENTENZA N. 111/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE

Presidente rel.

Gaetano BERRETTA

Giudice

Laura DE RENTIIS

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30818 del registro di segreteria, nei confronti di:

MARCONE Luigi, nato a Pozzuoli (NA) il 15.08.1969, C.F. MRCLGU69M15G964C, residente a Lainate (MI) alla Via Enrico De Nicola n. 40/B,

GRANDE Giuseppe, nato a Caserta il 14.06.1978, C.F. GRNGPP78H14B963H, residente in Rho (MI) alla Via Don L. Bettinetti n. 45 entrambi difesi in fase istruttoria dall'avv. Nicola Gandini, del Foro di Pavia, C.F. GNDNCL81E19M109S, con domicilio digitale PEC nicola.gandini@vogheraordineavvocati.it;

ascoltata, nell'odierna udienza del 2.7.2025 *per relationem*, su consenso delle parti, la relazione del Magistrato designato Pres. Vito Tenore e udito l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Daniele Piccirillo, nessuno per i convenuti;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

1.	Con atto di citazione del 19.12.2024 la Procura Regionale conveniva
	innanzi a questa Sezione i due soggetti in epigrafe, Carabinieri in servizio
	presso il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di
	Rho, esponendo quanto segue:

a)	che, con nota 9 dicembre 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva segnalato, <i>ex art. 129 disp. att. c.p.p.</i> , alla Procura contabile gravi fatti di reato commessi nel 2017 in servizio dai due militi, messi in mora dall'Arma con nota 8.2.2021;
----	---

b) che il Tribunale penale di Milano, all'esito del dibattimento, con sentenza n. 7565 del 22 giugno 2022, aveva condannato Giuseppe Grande alla pena della reclusione di anni 5 e mesi 1 e Luigi Marcone alla pena di anni 4 e mesi 11 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e delle pene accessorie *ex art. 317-bis c.p.*, ritenendoli colpevoli dei reati di peculato, falso ideologico in atto pubblico aggravato e depistaggio;

c) che le risultanze dibattimentali avevano acclarato che il V. Brig. Marcone e l'App. sc. Grande, nel corso di una perquisizione condotta nella notte tra il 18 ed il 19 settembre 2017 presso l'abitazione di un narcotrafficante, Jawad Gharfaoui, alla presenza della sola moglie, Bousadani Maryeme, avevano sottratto da un armadio la somma di euro 11.000,00, impossessandosene e, al fine di coprire l'illecito commesso, i due imputati avevano redatto il verbale di perquisizione dando atto di non aver rinvenuto stupefacenti presso l'abitazione e omettendo l'indicazione di aver sottratto la somma di danaro; tuttavia, il giorno successivo, Giuseppe Grande aveva alterato anche il contenuto dell'intercettazione della telefonata tra Maryeme

	e Jawad, nella quale la prima riferiva al compagno della sparizione di euro	
	11.000,00 nascosti nell’abitazione. Era solo l’insistenza della donna e del di	
	lei fratello che spingeva i due imputati, per evitare di esser scoperti, ad	
	inscenare il ritrovamento degli euro 11.000,00 nel corso di un accesso non	
	autorizzato svolto qualche giorno dopo presso lo stesso appartamento, con il	
	dichiarato fine di aiutare la donna, disperata, a ritrovare la somma di danaro	
	di cui lamentava la sparizione;	
	d) che, a seguito di concordato <i>ex art.599-bis c.p.p.</i> , la Corte d’Appello,	
	aveva rideterminato la pena in anni tre e mesi otto di reclusione per Giuseppe	
	Grande e in anni tre e mesi sei di reclusione per Marcone e la condanna era	
	divenuta irrevocabile per entrambi i convenuti in data 20 dicembre 2023;	
	e) che la Legione Carabinieri Lombardia aveva segnalato il danno	
	all’immagine cagionato dai militi, sottoposti a procedimento disciplinare	
	espulsivo, per la rilevanza mediatica assunta dai fatti;	
	f) che, a seguito di invito a dedurre nel quale la Procura aveva contestato	
	un danno all’immagine di 22.000, i due convenuti, tramite l’avv.Gandini,	
	avevano eccepito con memoria, ribadita in audizione, che non era dimostrato	
	come la condotta, pur riconosciuta, avesse prodotto effettivamente un danno	
	all’immagine della pubblica amministrazione; ulteriore contestazione aveva	
	riguardato il criterio di quantificazione del danno all’immagine e la rilevanza	
	attribuita alle sanzioni disciplinari inflitte dall’amministrazione ai due	
	militari;	
	g) che tali deduzioni non erano risultate idonee a superare il contestato	
	danno all’immagine, desumibile dalle risultanze penali e dal <i>clamor</i>	
	giornalistico.	

	Tutto ciò premesso, la Procura chiedeva la condanna dei convenuti <i>in</i>	
	<i>solidum</i> al pagamento a favore del Ministero della Difesa/Arma dei	
	Carabinieri, lesa nell'immagine dai fatti suddetti, della somma di euro	
	22.000,00 oltre accessori.	
	2. I convenuti, pur dispiegando difese in fase istruttoria, non si	
	costituivano nel giudizio.	
	3. All'udienza dibattimentale del 2.7.2025, udita <i>per relationem</i> su	
	consenso delle parti, la relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore,	
	la Procura sviluppava poi i propri argomenti, mentre nessuno compariva per	
	i convenuti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Dichiarata preliminarmente la contumacia dei convenuti, ritualmente	
	evocati, la questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne un tema	
	ormai arato sul piano giurisprudenziale, ovvero quello del danno	
	all'immagine arrecato alla p.a. da un suo dipendente per gravi fatti di reato	
	(peculato, falso ideologico in atto pubblico aggravato e depistaggio) accertati	
	con sentenza passata in giudicato.	
	2. Va premesso che sussistono i presupposti normativi per la	
	proponibilità della domanda attorea, ovvero una domanda formulata nei	
	termini prescrizione (visti gli atti interruttivi, in atti, ad opera dell'Arma e	
	l'effetto sospensivo <i>ex art.66, co.3, c.g.c.</i> del giudizio) e una previa condanna	
	dei convenuti in giudicato per un reato contro la p.a. oltre che per reati diversi	
	da quelli contro la p.a.	
	3. In ordine poi alla tipologia di reati posti in essere dai convenuti,	
	essendo uno degli stessi contro la p.a. ed avendo la giurisprudenza chiarito	
	4	

	che è azionabile il danno all'immagine per qualsiasi forma di concorso di reati	
	comuni con quelli contro la p.a. qualora il legame tra gli stessi si traduca in	
	una unitaria o continuata azione delittuosa che nel suo insieme arrechi danno	
	alla immagine della p.a. (C.conti Sez. Lombardia n. 21 del 2022; sez.Toscana	
	n.41/2025), il Collegio può non affrontare in questa sede l'annosa questione	
	della azionabilità del danno all'immagine per reati diversi da quelli contro la	
	p.a., ribadendosi comunque, incidentalmente che, in contrasto con indirizzi	
	ostativi in appello (da ultimo C.conti, sez.III app., 27 marzo 2025 n.41 che	
	richiama Sezioni riunite n. 8/2015/QM), la più condivisibile giurisprudenza	
	di questa Corte, ancorchè non univoca, ha più volte correttamente affermato	
	(C.conti, sez.Lombardia, 1 febbraio 2022 n.22; id., sez.Lombardia	
	11.10.2021 n.282; id., sez.Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez.Piemonte, n.	
	203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia	
	n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez.Liguria,	
	10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez.Lombardia	
	15.3.2017 n.33; id., sez.Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez.app.Sicilia	
	13.12.2016 n.200; id., sez.app.Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia,	
	n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez.Emilia,	
	24.11.2017 n. 229; id., II Sez. centr.app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017)	
	che sono oggi azionabili pretese per danno all'immagine conseguente a	
	giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del	
	sopravvenuto art.4, lett. h) dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni)	
	del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in	
	vigore il 7 ottobre 2016), tema, quest'ultimo, lambito anche dalla pronuncia	
	n. 145/2017 della Corte costituzionale.	

	Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez.Lombardia, 1	
	febbraio 2022 n.22 e id., sez.Liguria, 10.12.2019 n.204) che:	
	- dopo l’abrogazione dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ad opera del	
	succitato art. 4, co. 1, lett. g), dell'allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir	
	meno della previgente limitazione della responsabilità per danno	
	all'immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 7 della l. n.	
	97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che " <i>quando</i>	
	<i>disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il</i>	
	<i>richiamo agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai</i>	
	<i>corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice</i> ";	
	- a seguito dell’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del	
	codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter, del d.l.	
	n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all'art. 51, co.7, del medesimo	
	testo normativo;	
	- non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la	
	perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al	
	capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a	
	danno della stessa, come indicato dall’art. 51, ossia, oltre a quelli	
	specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi	
	ricadute in suo danno, come nella specie.	
	A tali indirizzi intende rifarsi la Sezione anche in questo caso,	
	richiamando gli argomenti sviluppati soprattutto da C.conti, sez. Lombardia,	
	1.12.2016 n.201 e da ultimo ribaditi da id., 11.10.2021 n.282 e id., 21.7.2021	
	n.233.	
	Tra l’altro, questa lettura è anche costituzionalmente orientata in punto	

	promuovere (irragionevolmente ed in contrasto con il principio di	
	concentrazione processuale) la sola azione per danno all'immagine (C. conti,	
	sez. Piemonte, 28 luglio 2021, n. 228; id., sez.I app., 15 luglio 2021, n. 262;	
	id., sez.Lombardia, 21 aprile 2016, n. 79).	
	5. Venendo al <i>quantum</i> , come ben rimarcato dalla Procura, diversi e	
	concorrenti elementi rendono condivisibile l'ipotesi quantificatoria di parte	
	attrice, pari ad euro 22.000,00: a) la gravità in astratto della pluralità di	
	rilevanti reati accertati definitivamente in sede penale, realizzati da	
	Carabinieri, soggetti particolarmente esponenti della legalità e del rispetto	
	delle regole; b) la gravità in concreto delle condotte accertate, realizzate	
	nell'esercizio delle proprie funzioni; c) la reiterazione delle condotte illecite	
	sunteggiata nella parte in fatto; d) la violazione dell'affidamento riposto dai	
	cittadini nelle Forze di Polizia; e) il <i>clamor fori</i> , connesso sia alla diffusione	
	mediatica della notizia (v. doc.6 Procura in atti), sia del processo e della	
	condanna dei convenuti militi, con conseguente effetto moltiplicatore della	
	lesività sul bene protetto (l'immagine e il prestigio della P.A.-Arma dei	
	Carabinieri nella sua globalità e non del solo Nucleo Operativo presso il luogo	
	di perfezionamento dei fatti di reato).	
	In conclusione, i convenuti vanno condannati, per il contestato danno	
	all'immagine della P.A., al pagamento <i>in solidum</i> , stante la natura dolosa	
	delle condotte, di euro 22.000,00 ad oggi già rivalutati, nei confronti del	
	Ministero della Difesa-Arma dei Carabinieri, oltre interessi legali su tale	
	somma dal deposito della sentenza al saldo effettivo, e spese di lite come da	
	dispositivo.	
	P. Q. M.	
	8	

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, ogni altra pretesa respinta, condanna *in solidum* MARCONE Luigi, nato a Pozzuoli (NA) il 15.08.1969, C.F. MRCLGU69M15G964C, e GRANDE Giuseppe, nato a Caserta il 14.06.1978, C.F. GRNGPP78H14B963H, al pagamento di euro 22.000,00 ad oggi già rivalutati nei confronti del Ministero della Difesa-Arma dei Carabinieri, oltre interessi legali su tale somma dal deposito della sentenza al saldo effettivo, ed oltre spese di lite, liquidate in complessivi euro 74,47 (settantaquattro/47).

Così deciso in Milano il 2.7.2025.

Il Presidente relatore

Vito Tenore

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 09/07/2025

Per Il Direttore di Segreteria

S. Carvelli